ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI
via dei Cunicoli, 8 - 34126
TRIESTE C.F.: 80020140325
- tel. 040 54166
e-mail: tsic812008@istruzione.it **pec:** tsic812008@pec.istruzione.it
sito: www.icsangiovanni.edu.it

REGOLAMENTO DELL'IC SAN GIOVANNI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto Approvato dal Consiglio d'Istituto: 09/10/2023

INDICE

Obiettivi del protocollo: pag.3

Bullismo: Caratteristiche generali: pag.3

Cyberbullismo: Caratteristiche generali: pag.4

Prevenzione: pag.5

Azioni intraprese dall'istituto negli anni precedenti: pag.6

Piano di azione per la prevenzione: pag.7

Strategie operative e di gestione dei casi di bullismo: pag.7

Tabella riepilogativa dei Comportamenti sanzionabili presenti nel Regolamento d'Istituto: pag.9

Allegato 1 Normativa di riferimento: pag.10

Allegato 2 Riferimenti legislativi, reati perseguibili d'ufficio e responsabilità giuridica: pag.11

Allegato 3 Forme di cyberbullismo: pag.14

Allegato 4 Riferimenti e contatti utili: pag.14

Obiettivi del protocollo

La scuola favorisce un atteggiamento mentale e culturale che considera la diversità come ricchezza e che educa all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva. In quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi interessi primari il raggiungimento del benessere di ogni singolo studente: la salute e la serenità psicofisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone. Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita.
L'Istituto Comprensivo San Giovanni elabora un piano programmatico funzionale a:

- promuovere comportamenti di rispetto e convivenza civile;
- guidare gli alunni ad un uso consapevole della rete promuovendo un'educazione con i media e l'informazione su pericoli e insidie del mondo virtuale.

In questo contesto vuole inserirsi il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo". Suo obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per **prevenire, individuare e contrastare** all'interno dell'istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo in linea con la normativa specifica vigente.[1]

I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo non riguardano solo i singoli protagonisti, ma coinvolgono direttamente le figure educative (scuola e famiglia) e comunità che collaborano nell'ottica della prevenzione e del contrasto del fenomeno con i ruoli e le responsabilità che competono, utilizzando le risorse fornite dal territorio.

Il bullismo, infatti, non dipende da fattori temperamentali che favoriscono l'insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini, i comportamenti e le risposte agli atti che tutti i soggetti coinvolti attuano sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo.

Bullismo: Caratteristiche generali [2]

Per bullismo "si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".[3]
Perché si possa parlare di bullismo non si fa riferimento ad un singolo episodio. È necessario, infatti, che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- **intenzionalità**: il comportamento del bullo è teso ad arrecare intenzionalmente danno fisico o psicologico all'altra persona;
- **persistenza**: l'atteggiamento ai danni della vittima si ripete nel tempo e ogni volta che i protagonisti entrano in relazione e le condizioni lo permettono;

[1] Vedi allegato 1
[2] Nel testo i termini usati sono declinati al maschile. Si invita chi legge a considerare tale terminologia una semplificazione stilistica, con la consapevolezza che la persona è considerata nelle sue peculiarità e specificità anche di genere.
[3] D.L. 70/2024

- **squilibrio di potere:** la vittima si ritiene ed è ritenuto più debole, non riesce a difendersi e non denuncia.

Il termine bullismo si riferisce al fenomeno nel suo complesso e include i comportamenti del bullo, quelli della vittima e degli osservatori, ovvero di chi assiste o di chi fa parte del gruppo in cui le azioni agiscono.
Le azioni del bullo si manifestano prevalentemente alla presenza di altri, che possono assumere diversi ruoli (aiutanti del bullo/ sostenitori passivi/ esterni/ difensori della vittima). La dimensione di gruppo fa sì che gli osservatori abbiano la potenzialità di influenzare la situazione.
È possibile distinguere tra bullismo diretto (che comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale) e bullismo indiretto (che danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso atti come l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, il danneggiamento dei suoi rapporti di amicizia).

Il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima e dalla sua impossibilità a reagire. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non possono generalizzarsi. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

Non sono classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari e le condizioni in cui si manifestano) gli atti particolarmente gravi (Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali), che si configurano come veri e propri reati e che come tali vengono gestiti in ottemperanza agli obblighi di legge.

Cyberbullismo: Caratteristiche generali

Per cyberbullismo si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line, aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"[4]
La natura mediatica del cyberbullismo comporta alcune differenze e peculiarità rispetto al bullismo tradizionale, quali:

I. **INTRUSIVITÀ DELL'ATTACCO** che pervade anche spazi e tempi privati;
II. **ELEVATO NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO ASSISTERE ALL'EPISODIO** anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale, considerando che la diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito;
III. **ANONIMATO DEL CYBERBULLO** che, illudendosi di poter agire segretamente, riduce il suo senso di responsabilità e di colpa nei confronti della vittima deumanizzandola;
IV. **PERMANENZA NEL TEMPO**: i contenuti offensivi condivisi online, in quanto difficili da rimuovere, possono apparire a più riprese in luoghi diversi;
V. **DISIMPEGNO MORALE** del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
VI. la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo.

[4] D.L. 71/2017

In sintesi:

Bullismo	Cyberbullismo
● Attori definiti: "bullo", "gregari", "vittima", "osservatori". Sono coinvolte persone della scuola o compagnia, solitamente conosciute.	● Qualunque persona. Possono essere coinvolte persone di tutto il mondo anche non conosciute.
● La conoscenza degli episodi di bullismo circola all'interno di un territorio ristretto (classe, scuola, compagnia, gruppo sportivo).	● Il materiale può essere diffuso in tutto il mondo.
● Le azioni del fenomeno bullismo possono accadere in tempi definiti: pausa ricreazione, tragitto casa-scuola, cambio negli spogliatoi, etc.	● I materiali circolano in qualunque orario: possono permanere sui siti a lungo.
● Contenimento del livello di disibinizione del "bullo", che dipende dalla dinamica di gruppo. Può vedere gli effetti sulla "vittima".	● Alto livello di disibinizione del "bullo" (si fanno cose che nella vita reale sarebbero più contenute). Non vede gli effetti.
● Bisogno del bullo di rendersi "visibile"	● Il potere è accresciuto dall'invisibilità Creazione di una personalità virtuale del bullo

La costruzione dell'identità e della rete amicale dei cosiddetti "nativi digitali" passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per questi alunni le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull'intera vita socio-relazionale e sulla sua identità.

Prevenzione

Il problema del bullismo e del cyberbullismo richiede una collaborazione attiva e sinergica tra la scuola, la famiglia, gli studenti e le risorse del territorio perché si configura come un fenomeno estremamente complesso, non riducibile alla sola condotta di singoli, ma riguardante il gruppo dei pari nel suo insieme. Da ciò consegue che la maniera migliore per prevenirli e contrastarli è quella di adottare una politica scolastica integrata, consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigenti, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire formazione, informazioni ed aiuto. La scuola è il primo luogo in cui i bambini sperimentano le relazioni sociali con coetanei e adulti non familiari e non scelti e in virtù del suo ruolo educativo ha la responsabilità di farsi portavoce di alcuni valori che possono aiutare a prevenire il bullismo.

Pertanto, l'Istituto si impegna a porre in essere interventi di prevenzione verso i minori, non basandosi su una logica di autosufficienza, ma su un atteggiamento di collaborazione/collegamento con la rete di operatori delle varie agenzie sociali ed educative, capaci di svolgere in modo differenziato compiti di aiuto e protezione dei minori.

La prevenzione si articola nei seguenti punti:

A) **Formazione del personale scolastico**: fase importante non solo perché consente di avere strumenti conoscitivi per sensibilizzare la classe alla condivisione dei principi di rispetto reciproco, ma anche perché pone i docenti nella condizione di essere in grado di cogliere ed interpretare eventuali messaggi di sofferenza che si manifestassero nell'ambito scolastico.

B) **Educazione emotiva:** i fenomeni di bullismo e cyberbullismo vengono sensibilmente ridotti favorendo nelle classi la discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, così come la creazione di un

ambiente che incentivi la relazione tra pari e all'adozione di metodologie cooperative atte a implementare comportamenti corretti per garantire il rispetto e la dignità di ogni persona. L'offerta formativa è integrata con attività afferenti alla "cittadinanza attiva" nell'ambito dell'insegnamento trasversale di Cittadinanza e Costituzione, per tradurre i saperi in comportamenti consapevoli e corretti in linea con il quadro delle competenze chiave europee.

C)**Educazione digitale**: un primo tipo di intervento verso l'educazione digitale riguarda la sicurezza informatica all'interno della scuola; gli istituti disciplinano scrupolosamente gli accessi al web che avvengono solo per motivi didattici e sotto la sorveglianza dei docenti;

D) **Formazione/informazione ai genitori e collaborazione con l'esterno**: la scuola coinvolge attivamente le famiglie, principali responsabili dell'educazione dei ragazzi, attraverso un percorso che preveda l'intervento anche di altri enti e il territorio, con proposte di incontri per sensibilizzare ed informare sul tema.

E) La collaborazione con l'esterno si esplica principalmente attraverso **azioni di supporto, di collaborazione, di monitoraggio e di dialogo costante con Enti Locali, Forze dell'Ordine, Azienda Sanitaria, Servizi Sociali, associazioni del territorio e/o nazionali, Tribunale dei minori e la promozione di progetti dedicati all'argomento con l'eventuale contributo di figure esterne.** Il fine è quello di creare relazioni stabili e istituzionalizzate fra gli attori coinvolti nella tutela dei minori, così da agevolare una gestione condivisa del disagio in tutte le sue varie sfaccettature, da quella meramente sociale e psicologica a quella ascrivibile a fattispecie di reato.

Gli interventi dell'Istituto Comprensivo sono indirizzati sia alla promozione di valori legati a relazioni positive che alla prevenzione della manifestazione dei comportamenti e dei conseguenti danni.

Azioni intraprese dall'istituto negli anni precedenti

- *Individuazione di un docente referente d'Istituto e del team antibullismo*
- *Revisione dei regolamenti di istituto*
- *Redazione del Protocollo per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo*
- *Revisione del patto di corresponsabilità con le famiglie*
- *Apertura sull'home page del sito dell'Istituto di una sezione specifica destinata alla raccolta di materiali utili*
- *Costante vigilanza da parte del personale scolastico*
- *Individuazione tra le priorità del piano di Miglioramento della necessità di effettuare azioni di prevenzione al disagio psicologico-sociale*
- *Adesione a Reti e Progetti di Scuole per prevenire ed arginare il fenomeno del bullismo*
- *Attività formative rivolte ai docenti*
- *Coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri formativi*
- *Collaborazione con le Forze dell'Ordine*
- *Integrazione dell'offerta formativa con progetti di cittadinanza attiva e uso consapevole delle tecnologie*
- *Distribuzione agli alunni della guida "Avanti tutta: Navigare nel grande mondo di internet senza restare impigliati nella rete consigli utili per genitori ed educatori "*
- *Intensificazioni delle comunicazioni con gli enti del territorio (UOBA, DISTRETTO, BURLO, Comune,...)*
- *Definizione di forme di partnership con enti e agenzie del territorio (ICS, diverse scuole, UOBA, reti di scuole, Burlo, prefettura, polizia postale, Ufficio Scolastico Regionale)*
- *Sportelli d'ascolto rivolti a studenti, famiglie e docenti*

Il Piano di azione per la prevenzione sarà parte integrante del PTOF deliberato annualmente.

Strategie operative e di gestione dei casi di bullismo

Il protocollo d'azione in caso di atti di bullismo e cyberbullismo vuole configurarsi come procedura da seguire nella gestione da parte della scuola di presunte azioni di bullismo e vittimizzazione avvenute all'interno dell'istituto. Sebbene non tutti i casi possano essere gestiti esclusivamente dalla scuola, il coinvolgimento della stessa nella presa in carico delle emergenze risulta fondamentale perché consente di:

- interrompere o alleviare la sofferenza di chi subisce;
- rendere chi agisce responsabile delle proprie azioni;
- mostrare che gli atti collegati ai due fenomeni non sono ammessi e tollerati all'interno dell'istituto.

A tal proposito la scuola si avvale di:

- Il Team Antibullismo, formato dalla Dirigente Scolastica, dal referente per il bullismo e cyberbullismo e dal Team docenti/Consiglio della classe coinvolta. Opera in collaborazione con altre figure professionali come l'Animatore Digitale nei casi di cyberbullismo e lo psicologo della scuola.
- Il Team per l'Emergenza include i membri del Team Antibullismo e, nelle situazioni più delicate, esperti esterni e operatori socio sanitari attraverso una rete territoriale di supporto.

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI AZIONE

Fase	Scopo e azioni	Soggetti coinvolti
Segnalazione	Chiunque assista o venga a conoscenza di un presunto caso di bullismo/cyberbullismo lo segnala, anche in forma anonima, ad un docente della classe/coordinatore di classe per attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione da parte della scuola.	Alunni testimoni Docenti Genitori Personale ATA
Analisi e valutazione dei fatti	Il docente di classe/Coordinatore raccoglie, entro 5 giorni, informazioni e testimonianze sull'accaduto, valuta se si tratta di un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo utilizzando, se lo ritiene necessario il Referente e le competenze dello psicologo a scuola. In questa fase ci si astiene dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni dove l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.	Docenti Alunni coinvolti Psicologo Referente bullismo-cyberbullismo
Condivisione	Comunicazione alla Dirigente e al referente del bullismo e cyberbullismo.	Docenti Dirigente scolastica Referente bullismo-cyberbullismo
Comunicazione	"***Salvo che il fatto costituisca reato***,[5] il dirigente scolastico informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti siano essi soggetti agenti dell'atto che riceventi e attiva adeguate azioni di carattere educativo in accordo con la famiglia e il team ~~docenti / consiglio di classe.~~ Antibullismo	Dirigente Famiglie ~~Docenti~~ Team Antibullismo

Intervento e gestione del caso	Il Consiglio di Classe / team docente di classe propone in consiglio di classe straordinario: - interventi educativi rivolti a tutta la classe e/o agli alunni maggiormente coinvolti per riflettere, discutere e analizzare quanto accaduto. - per i casi di maggior rilevanza verranno indicate alle famiglie le agenzie preposte ad un percorso di assistenza e di sostegno educativo e psicologico. - eventuale segnalazione ai Servizi Sociali o colloqui con i genitori della classe e/o degli alunni maggiormente coinvolti All'occorrenza potranno avvalersi della collaborazione del Team Antibullismo e del Team dell'emergenza	alunni, Consiglio di Classe o team docente di classe, Dirigente, famiglie psicologo Servizi territorio
Monitoraggio	Il Team docenti monitora nel tempo l'efficacia delle strategie adottate e le riferisce alla Dirigente	Team docenti Dirigente

Con il DECRETO di istituzione del tavolo permanente di monitoraggio dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo è stato istituto presso l'istituto un tavolo di monitoraggio permanente che provvede alla valutazione periodica dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Istituto. **Ogni provvedimento disciplinare terrà conto della rieducazione e del recupero dello studente.** In quest'ottica è fondamentale la collaborazione con i genitori.
In particolare, é importante che le famiglie evitino di sottovalutare i fatti giudicandoli azioni come normali fenomeni facenti parti della crescita. L'alleanza tra adulti è determinante per contrastare simili atti. In questa sede si ricorda che nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola può procedere alla segnalazione agli Organi Competenti.

Non sono classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) **gli atti particolarmente gravi** (Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali), **che si configurano come veri e propri reati e che come tali vengono gestiti in ottemperanza agli obblighi di legge.**
In caso di azione condotta da alunno/a B.E.S. il consiglio di classe /team docenti si riserva di individuare la strategia più adeguata.

[5] Vedi allegato

Tabella riepilogativa delle Sanzioni disciplinari previste in base alle infrazioni pertinenti con le azioni di bullismo e cyberbullismo

Danneggiamento volontario del materiale della scuola e/o dei compagni	Annotazione sul registro Colloquio con i genitori, riparazione e/risarcimento del danno. In caso di recidiva sospensione
Atteggiamenti offensivi verso i docenti, il personale della scuola e gli altri alunni	Annotazione sul registro In caso di recidiva. Colloquio ufficiale con i genitori in casi di particolare gravità sospensione
Aggressioni verbali, fisiche, minacce e intimidazioni, offese e derisioni (anche in relazione del credo religioso, all'ideologia politica, alla disabilità, all'etnia, all'orientamento religioso)	Annotazione sul registro e convocazione dei genitori Percorso di recupero e rieducazione concordato con la famiglia e i docenti di classe In caso di particolare gravità o reiterazione sospensione
Molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, manipolazione realizzati per via telematica. Diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto minori allo scopo di isolare, attaccare o mettere in ridicolo (atti riconducibili a cyberbullismo) e istigazioni al suicidio	Convocazione dei genitori Percorso di recupero e rieducazione concordato con la famiglia e i docenti di classe Sospensione Gli atti particolarmente gravi (Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali, ecc.), che si configurano come veri e propri reati, vengono gestiti in ottemperanza agli obblighi di Legge
Uso di cellulari e dispositivi elettronici (divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici - Nota Ministeriale del 11.07.2024)	Ritiro immediato fino al termine delle lezioni(giornaliere) e annotazione sul registro. In caso di recidiva sospensione

Allegato 1

Normativa di riferimento

- dagli artt. 32 – 33 – 34 della Costituzione italiana;
- dalla direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e lotta al bullismo;
- dalla direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- dalla direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente poste a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- dalla direttiva MIUR n.1455 del 10 novembre 2006;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante Statuto delle studentesse e degli studenti;
- dalla nota MIUR n.2519 del 13 aprile 2015 recante Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- dalla Dichiarazione dei diritti in Internet del 14 luglio 2015;
- dalla Legge n.71 del 29 maggio 2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- dall'aggiornamento MIUR dell'ottobre 2017 alle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;
- dalla Legge n.70 del 14 giugno 2024
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;
- dagli artt.2043-2047-2048-2051Codice civile;
- dal PTOF;
- dal Regolamento di istituto dell'IC;
- dal Patto educativo di corresponsabilità dell'IC.

Allegato 2

RIFERIMENTI LEGISLATIVI, REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO E RESPONSABILITÀ

VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE

Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una specifica fattispecie di reato atta a punire il bullismo ed il cyberbullismo in quanto tali; tuttavia, ai fenomeni oggetto di analisi possono essere ricondotti una pluralità di comportamenti penalmente rilevanti quali esempi di modalità esecutive volte a colpire una pluralità di interessi giuridici del soggetto passivo e suscettibili di integrare una molteplicità di fattispecie di reati. È importante sottolineare, dunque, come i comportamenti associabili ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo possano configurare una responsabilità penale del minore che ne sia l'autore. I comportamenti legati a tali fenomeni violano, infatti, alcuni dei principi fondamentali della Costituzione Italiana, in particolare i principi di uguaglianza formale e sostanziale indicati nell'art. 3, la tutela della salute nell'art. 32, la libertà di insegnamento art. 33 e il diritto all'istruzione art. 34.

Bullismo e cyberbullismo possono configurare, pertanto, molteplici reati a seconda di come si esprime il comportamento penalmente rilevante; si può configurare, ad esempio, il reato di percosse (art.581 c.p.), lesioni (582 c.p.), diffamazione (595 c.p.), minaccia (612 c.p.), atti persecutori(612 bis c.p.), danneggiamento alle cose (635 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.), istigazione a delinquere (414 c.p.), sostituzione di persona (494 c.p.), pornografia minorile (600 ter c.p.), violenza privata (610 c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 ter c.p.), estorsione (629 c.p.), trattamento illecito di dati personali (art. 167 T.U. Privacy), istigazione al suicidio (580 c.p.), delitti contro l'assistenza famigliare (570 e sag. C.p).

Qualora si sia in presenza di reati procedibili d'ufficio (ovvero reati per i quali la legge penale non prevede come necessaria la querela della persona offesa) il docente ha l'obbligo di denunciare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica competente o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire a quella come ad esempio il Comando dei Carabinieri, la Questura, la Polizia di Stato), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (art. 361 c.p.). Il personale docente ed il personale scolastico assolve l'obbligo in questione riferendo per iscritto e senza ritardo al Dirigente scolastico la "notizia di reato" di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il dovere di riferire la notizia di reato da parte del personale scolastico deve ritenersi assolto con la comunicazione al Dirigente scolastico posto che ad esso soltanto (artt. 25 D.Lgs n° 165/2001 e 396 D.Lgs n° 297/1994) spetta la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l'esterno (Cass. 11597/1995). Il Dirigente ricevuta la notizia dal personale coinvolto nell'evento può consultarsi con agenzie d'istituzioni esterne ed è obbligato a denunciare senza ritardo all'Autorità Giudiziaria i reati procedibili d'ufficio commessi dagli studenti verificatisi o rilevati all'interno dell'istituto.

La denuncia va effettuata anche per i minori di 14 anni nonostante la loro non imputabilità; il Tribunale per i minorenni a fronte della commissione di un fatto comunque integrante gli estremi del reato, potrebbe valutare l'applicazione di misure extrapenali (ex art. 25 R.D. n.104/1934). Nella denuncia devono essere presenti tutti i dati acquisiti e disponibili (oltre al racconto del fatto, l'identità delle persone coinvolte, le modalità di acquisizione della notizia di reato ecc.) con l'indicazione della persona a conoscenza dei fatti o testimoni degli stessi. La comunicazione della denuncia ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore autore del presunto reato deve essere gestita in accordo con la Procura presso il Tribunale per i minorenni; i genitori infatti sono attori necessari del processo minorile, posto che l'art. 7 del D.P.R. 448/1988 prescrive che l'informazione di garanzia sia notificata anche ad essi.

VIOLAZIONE DELLA LEGGE CIVILE

Secondo l'art. 2043 c.c., che disciplina l'illecito extracontrattuale, "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". La vittima del bullismo o cyberbullismo che subisce un danno ingiusto (anche se non volontario) alla propria persona e/o alle proprie cose può chiedere dunque il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Rientrano tra i danni non patrimoniali il:

- danno biologico che è il danno alla salute ed alla integrità psicofisica subito da una persona in conseguenza di un fatto illecito altrui, tutelato dall'art. 32 Cost.;

- danno morale che consiste nel dolore, nella sofferenza interiore, nel turbamento che il danneggiato patisce come conseguenza del comportamento illecito altrui;

-danno esistenziale che è il danno alla qualità della vita in generale e nel relazionarsi con gli altri, caratterizzato da un peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, riconosciuto e tutelato dall'art. 2 Cost.

Riferimenti dalle L. 71/2024 -70/2017

Il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascuno dei suoi genitori o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto ed entro ventiquattro ore non vi abbia provveduto o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o dei social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003 n. 196. Il Garante dunque, valuta l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595, 612 e 612-ter del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, anche mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

LE RESPONSABILITÀ GIURIDICHE

RESPONSABILITÀ DEI MINORI

Responsabilità penale: Nel caso in cui la condotta integri gli estremi di un reato occorre fare una distinzione circa l'imputabilità del minore: - il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Se non viene disposta la misura di sicurezza detentiva, il minore non imputabile può essere sottoposto alla libertà vigilata, misura rieducativa dell'affidamento al servizio sociale minorile oppure del collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico (art. 26 e segg. della Legge sul Tribunale per Minorenni).

Responsabilità civile: La responsabilità civile del bullo o cyberbullo minorenne è sancita dall'art. 2046 del c.c. rubricato "Imputabilità del fatto dannoso" secondo il quale "non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa". La norma evidenzia come qualunque persona che sia capace di intendere e di volere, anche minorenne, è responsabile per i comportamenti dannosi compiuti, anche se dal punto di vista patrimoniale ne risponderanno i genitori o chi ne fa le veci. Per configurarsi tale responsabilità quindi è sufficiente la sola capacità naturale di intendere e volere e non anche la capacità di agire che si acquisisce con la maggiore età. Nel caso, poi, in cui il minore sia privo di capacità di intendere o di volere, ai sensi dell'art. 2047 c.c., il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

RESPONSABILITÀ DEI GENITORI

Responsabilità civile: culpa in vigilando ed educando. Il fatto che gli atti di bullismo o cyberbullismo si verifichino a scuola non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito posto in essere dai figli. Ai sensi dell'art. 2048 c.c. il padre e la madre sono responsabili in solido del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati a meno che non forniscano la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. Si tratta di una responsabilità per fatto altrui ma a titolo di colpa personale; la giurisprudenza identifica peraltro la colpa non già nel non aver impedito il fatto, ma in un comportamento antecedente la commissione dell'illecito e, più precisamente, nella violazione dei doveri correlati all'esercizio della responsabilità genitoriale e sanciti dall'art. 147 c.c. (obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli). Il genitore deve quindi fornire la prova positiva di aver impartito al minore una buona educazione, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e alla indole del minore. Nel caso in cui i genitori siano separati, la legge n. 54 /2006 sancisce che "la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori" fissando la condivisione della responsabilità nell'educazione dei figli. Quindi, la mancanza di coabitazione tra uno dei genitori ed il figlio minore infradiciottenne a seguito di separazione giudiziale e di affidamento della prole all'altro genitore, non esonera il primo per i fatti illeciti commessi dal minore, specialmente quando si tratti di colpa per carenza di educazione ed egli abbia intrattenuto rapporti costanti con il discendente.

RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA

Responsabilità penale degli insegnanti: L'insegnante nello svolgimento della sua attività è equiparato al pubblico ufficiale e come tale può essere punito penalmente con una multa quando omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. La disposizione non si applica se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa (art. 361 c.p.).

Responsabilità civile: culpa in vigilando ed in educando degli insegnanti e dei dirigenti scolastici.

Culpa in organizzando della scuola: nel caso in cui non siano attuate misure di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Allegato 3

Forme di cyberbullismo

Denigrazione: distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.
Impersonation: creazione un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere**.**

Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Trickery e Outing: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Allegato 4

Riferimenti e contatti utili

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali: http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo

https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm

http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/

http://www.generazioniconnesse.it/

http://www.commissariatodips.it/profilo/contatti.html

https://bullismousrfvg.jimdo.com/

https://www.youtube.com/user/poliziadistato